Sistema Socio Sanitario

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Regione Lombardia

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1179 del 29 OTT. 2025

Oggetto: Stipula Convenzioni con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia per l'espletamento di tirocini formativi

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Premesso che:

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- l'art. 8 comma 2 del D.M. n. 509/1998, indica che gli specializzandi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali lo specializzando possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004 e s.m.i, prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il termine della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

Rilevato che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori possiede le professionalità e le competenze necessarie a soddisfare questa tipologia di richieste provenienti da Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989;

Copia non utilizzabile per fini legali

Preso atto delle richieste pervenute in data 23.09.2026 da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, ed in data 05.10.2026 da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione Minotauro Impresa Sociale, agli atti del responsabile del procedimento, in cui si richiede la stipula di una convenzione al fine di permettere l'espletamento di tirocini formativi a favore dei propri allievi;

Preso atto, inoltre, della richiesta pervenuta il 01.09.2026 da parte dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico e di quella pervenuta il 08.10.2026 da parte di A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità, agli atti del responsabile del procedimento, in cui si richiede la stipula di convenzioni "ad personam", al fine di permettere l'espletamento del tirocinio formativo a favore di una allieva per ciascuna scuola;

Appreso che il Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con nota del 21.10.2026, agli atti, ha espresso il parere favorevole all'accoglimento dei tirocinanti delle Scuole di Psicoterapia, avendo valutato la fattibilità organizzativa e la disponibilità delle Strutture coinvolte;

Precisato in particolare che:

- l'attuazione del tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico dell'Amministrazione;
- le scuole di Specializzazione assicurano che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione sugli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;
- il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal Servizio/Struttura a cui è assegnato, seguendo le indicazioni date dal tutor;
- la Scuola garantisce la partecipazione a titolo gratuito del personale della Fondazione, individuato dai responsabili delle strutture coinvolte, a seminari di aggiornamento e ad iniziative di carattere scientifico e culturale organizzati dalla stessa;

Definito che la responsabilità dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento è in capo al Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e la gestione dei tirocini formativi a carico del Responsabile S.S.D. Psicologia Clinica, Prof.ssa Strepparava Mariagrazia, del Responsabile S.S.D. Attività Consultoriali, Dr.ssa Patrizia. Zanotti;

Ritenuto di approvare e stipulare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi con le scuole di specializzazione in psicoterapia alle condizioni di cui ai testi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza:

- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale;
- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione Minotauro Impresa Sociale;
- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico, per la convenzione "ad personam";
- dal 01.01.2027 al 31.12.2027 con A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità per la convenzione "ad personam".

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Copia non utilizzabile per fini legali

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché responsabile del Procedimento, Dott. Leonardo Tozza Responsabile della S.S. Formazione, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare e stipulare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi con le Scuole di Psicoterapia, alle condizioni indicate nei testi allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, con le seguenti decorrenze e scadenze:

- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale;
- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Adolescente e del Giovane Adulto della Fondazione Minotauro Impresa Sociale;
- dal 01.01.2027 al 31.12.2030 con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico, per la convenzione "ad personam" per una allieva;
- dal 01.01.2027 al 31.12.2027 con A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata per convenzione "ad personam" per una allieva.

2) di demandare in capo al Prof. Giuseppe Carrà la responsabilità dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento ed in capo al Responsabile S.S.D. Psicologia Clinica, Prof.ssa Strepparava Mariagrazia, e al Responsabile S.S.D. Attività Consultoriali, Dr.ssa Zanotti Patrizia, l'attività organizzativa dei tirocini ed i conseguenti adempimenti;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

4) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché responsabile del Procedimento, Dott. Leonardo Tozza Responsabile della SS Formazione, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

5) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☒ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1179 del 29 OTT. 2026

Oggetto: Stipula Convenzioni con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia per l'espletamento di tirocini formativi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.S. Formazione

Dr. Leonardo Tozza

Il Direttore della Struttura Complessa: Direttore Gestione Sviluppo Risorse Umane

dr.ssa Ingrid Sartori

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dr. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DEL CENTRO DI PSICOLOGIA E ANALISI TRANSAZIONALE E FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

TRA

La scuola di specializzazione in psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, di seguito denominata "Scuola", con sede legale in via Archimede, 127 – 2019 Milano CF 97083510152/P.IVA 09992160151, nella persona del suo Legale Rappresentante, Emanuela Lo Re nato a Milano il 14/05/1970, d'ora in avanti "soggetto promotore"

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con sede in Monza via Pergolesi n. 33, codice fiscale/partita IVA 12698710964 - con sede legale in Via Pergolesi 33 – 20900 Monza - C.F./P.IVA 12698710964 -, in atto rappresentata per delega ai sensi della deliberazione del CDA n. 63/2025 dal dott. Michele Brait, nato a Venezia il 31.05.1966, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 509/1998, gli specializzandi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare attività di tirocinio per non meno di cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali lo specializzando possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

copia non utilizzabile per fini legali

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa, che saranno svolti da studenti specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e/o all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989) presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 8 per ciascun anno del percorso formativo della Scuola di Specializzazione e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ospitanti e la Scuola. La disponibilità del soggetto ospitante si intende assoggettata all'accettazione e alle disponibilità concordate di volta in volta con il Responsabile del Servizio ospitante di IRCCS San Gerardo dei Tintori.
Il tirocinio che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Ente ospitante e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.
Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Ente ospitante. L'Ente ospitante non assume alcun impegno nei confronti del tirocinante per ciò che riguarda una sua eventuale assunzione, né quest'ultimo potrà avanzare richiesta in tal senso.
Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 2
REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le parti individuano congiuntamente i seguenti referenti:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale;
- per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia il Rappresentante Legale dott.ssa Emanuela Lo Re;

ART. 3
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il tirocinio di formazione e orientamento organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto si configura in non meno di 100 ore annue di attività.
Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, dipendente, specialista ambulatoriale e/o libero professionista a contratto dell'Ente ospitante designato dal responsabile della Struttura di riferimento.

copia non utilizzabile per fini legali

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà rilasciata certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere prodotta solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4
FUNZIONI DEL TUTORAGGIO

Per l'esercizio delle funzioni di Tutor, in relazione ai tirocini attivati, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali.

E' previsto un colloquio preliminare tra tutor e aspirante al tirocinio, in esito al quale il tutor dichiara il parere sull'attivazione.

Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante;
- procede ad una valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività le finalità perseguite dal servizio/ S.C. a cui è assegnato;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda i dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività dell'Ente ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come novellato dal

copia non utilizzabile per fini legali

D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordano che il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 7
RECESSO E REVOCA

Le parti concordano che il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico dell'Ente ospitante.
Qualora il comportamento del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/Struttura. presso la quale è inserito, è facoltà dell'Ente ospitante sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.
Tale provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor o del Responsabile del Servizio/Struttura per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 8
GARANZIE ASSICURATIVE

L'Ente ospitante non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.
Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare la Polizza Infortuni e Responsabilità Civile comunicando alla Fondazione gli estremi della polizza.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Si precisa che nessun rapporto esiste tra la Fondazione e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dal Soggetto Promotore.

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 01.01.27 sino al 31.12.2030
Potrà essere rinnovata mediante nuovo atto sottoscritto da entrambe le parti.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte con un preavviso di almeno 3 mesi, da inviarsi con comunicazione via mail agli indirizzi pec di seguito riportati:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it;
- per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: centrodipsicologia@legalmail.it

copia non utilizzabile per fini legali

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali, come di seguito definita, dichiarano di trattare dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in piena conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati personali (da intendersi, collettivamente, come il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", il D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018 – c.d. "Codice Privacy" e ogni altro provvedimento, atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.
Le parti assumono, pertanto, l'impegno a disciplinare nel dettaglio gli aspetti privacy correlati alle attività derivanti dalla presente Convenzione e ad elaborare la relativa documentazione in conformità alla normativa applicabile.
Le parti, ciascuna in relazione ai trattamenti di propria competenza, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento.
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con riguardo alle attività di assistenza, cura e formazione correlate ai tirocini di cui alla presente convenzione, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati, provvederà alle autorizzazioni di cui all'art. 29 del GDPR n. 679/2016 secondo il modello in uso presso la medesima.

ART. 11
CODICE ETICO

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.irccs-sangerardo.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'accordo e prendono quindi atto che l'inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Monza.

copia non utilizzabile per fini legali

ART. 13
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 – Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 14
VARIE

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Monza, il …

Per la scuola di specializzazione in psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
Il Rappresentante Legale
Emanuela Lo Re

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
delega del Direttore Sanitario e Amministrativo
decreto. 130/2025 nota prot. n. 20647/2025

Il Dirigente S.S. Formazione
Leonardo Tozza

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO della Fondazione Minotauro Impresa Sociale E FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

TRA

La SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO della Fondazione Minotauro Impresa Sociale, di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Via G. Omboni, 4 MILANO CF/P.IVA 07511760964, nella persona del suo Legale Rappresentante, Matteo Lancini, nato a Milano il 10/11/1965, d'ora in avanti "soggetto promotore"

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con sede in Monza via Pergolesi n. 33, codice fiscale/partita IVA 12698710964 - con sede legale in Via Pergolesi 33 – 20900 Monza - C.F./P.IVA 12698710964 -, in atto rappresentata per delega ai sensi della deliberazione del CDA n. 63/2025 dal dott. Michele Brait, nato a Venezia il 31.05.1966, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 509/1998, gli specializzandi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare attività di tirocinio per non meno di cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali lo specializzando possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

copia non utilizzabile per fini legali

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa, che saranno svolti da studenti specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e/o all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989) presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 8 per ciascun anno del percorso formativo della Scuola di Specializzazione e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ospitanti e la Scuola. La disponibilità del soggetto ospitante si intende assoggettata all'accettazione e alle disponibilità concordate di volta in volta con il Responsabile del Servizio ospitante di IRCCS San Gerardo dei Tintori.
Il tirocinio che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Ente ospitante e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.
Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Ente ospitante. L'Ente ospitante non assume alcun impegno nei confronti del tirocinante per ciò che riguarda una sua eventuale assunzione, né quest'ultimo potrà avanzare richiesta in tal senso.
Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 2
REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le parti individuano congiuntamente i seguenti referenti:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale;
- per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia il Rappresentante Legale Dott. Matteo Lancini;

ART. 3
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il tirocinio di formazione e orientamento organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto si configura in non meno di 100 ore annue di attività.
Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, dipendente, specialista ambulatoriale e/o libero professionista a contratto dell'Ente ospitante designato dal responsabile della Struttura di riferimento.

copia non utilizzabile per fini legali

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà rilasciata certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere prodotta solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4
FUNZIONI DEL TUTORAGGIO

Per l'esercizio delle funzioni di Tutor, in relazione ai tirocini attivati, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali.

E' previsto un colloquio preliminare tra tutor e aspirante al tirocinio, in esito al quale il tutor dichiara il parere sull'attivazione.

Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante;
- procede ad una valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività le finalità perseguite dal servizio/ S.C. a cui è assegnato;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda i dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività dell'Ente ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come novellato dal

Copia non utilizzabile per fini legali

D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordano che il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 7
RECESSO E REVOCA

Le parti concordano che il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico dell'Ente ospitante.
Qualora il comportamento del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/Struttura. presso la quale è inserito, è facoltà dell'Ente ospitante sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.
Tale provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor o del Responsabile del Servizio/Struttura per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 8
GARANZIE ASSICURATIVE

L'Ente ospitante non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.
Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare la Polizza Infortuni e Responsabilità Civile comunicando alla Fondazione gli estremi della polizza.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Si precisa che nessun rapporto esiste tra la Fondazione e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dal Soggetto Promotore.

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 01.01.27 sino al 31.12.2030
Potrà essere rinnovata mediante nuovo atto sottoscritto da entrambe le parti.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte con un preavviso di almeno 3 mesi, da inviarsi con comunicazione via mail agli indirizzi pec di seguito riportati:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: protocollo@pec.ircss-sangerardo.it;
- per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: fondazioneminotauro@cgn.legalmail.it

copia non utilizzabile per fini legali

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali, come di seguito definita, dichiarano di trattare dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in piena conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati personali (da intendersi, collettivamente, come il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", il D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018 – c.d. "Codice Privacy" e ogni altro provvedimento, atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.
Le parti assumono, pertanto, l'impegno a disciplinare nel dettaglio gli aspetti privacy correlati alle attività derivanti dalla presente Convenzione e ad elaborare la relativa documentazione in conformità alla normativa applicabile.
Le parti, ciascuna in relazione ai trattamenti di propria competenza, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento.
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con riguardo alle attività di assistenza, cura e formazione correlate ai tirocini di cui alla presente convenzione, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati, provvederà alle autorizzazioni di cui all'art. 29 del GDPR n. 679/2016 secondo il modello in uso presso la medesima.

ART. 11
CODICE ETICO

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.irccs-sangerardo.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'accordo e prendono quindi atto che l'inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Monza.

copia non utilizzabile per fini legali

ART. 13
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 – Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 14
VARIE

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Monza, il …

Per la
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
DELL'ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO
della Fondazione Minotauro Impresa Sociale

Il Rappresentante Legale
Dott. Matteo Lancini

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
delega del Direttore Sanitario e Amministrativo
decreto. 130/2025 nota prot. n. 20647/2025

Il Dirigente S.S. Formazione
Leonardo Tozza

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA IL RUOLO TERAPEUTICO E FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI FRANCESCA PAGANO

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico, con sede in Milano Via G. Milani 12, partita iva n. 12706770158, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. ssa Simonetta Verdecchia, nata a Milano il 09/11/1966 C. F. VRDSNT66S49F205Q, d'ora in poi denominata "soggetto promotore"

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con sede in Monza via Pergolesi n. 33, codice fiscale/partita IVA 12698710964 - con sede legale in Via Pergolesi 33 – 20900 Monza - C.F./P.IVA 12698710964 -, in atto rappresentata per delega ai sensi della deliberazione del CDA n. 63/2025 dal dott. Michele Brait, nato a Venezia il 31.05.1966, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 509/1998, gli specializzandi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare attività di tirocinio per non meno di cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali lo specializzando possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

copia non utilizzabile per fini legali

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la **S.S.D. Psicologia Clinica** della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori la **dr.ssa Pagano Francesca** iscritta al **primo anno** del corso di specializzazione in psicoterapia della **Scuola Il ruolo Terapeutico** alle condizioni e norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa e secondo la disponibilità concordata con il Responsabile del Servizio ospitante.
Il tirocinio è svolto da studenti specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e/o all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989) presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Ente ospitante e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.
Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Ente ospitante. L'Ente ospitante non assume alcun impegno nei confronti del tirocinante per ciò che riguarda una sua eventuale assunzione, né quest'ultimo potrà avanzare richiesta in tal senso.
Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 2
REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le parti individuano congiuntamente i seguenti referenti:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale;
- per l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico il suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Simonetta Verdecchia.

ART. 3
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il tirocinio di formazione e orientamento organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto si configura in non meno di 100 ore annue di attività.

copia non utilizzabile per fini legali

Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, dipendente, specialista ambulatoriale e/o libero professionista a contratto dell'Ente ospitante designato dal responsabile della Struttura di riferimento.

Per il tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà rilasciata certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere prodotta solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4
FUNZIONI DEL TUTORAGGIO

Per l'esercizio delle funzioni di Tutor, in relazione ai tirocini attivati, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali.
E' previsto un colloquio preliminare tra tutor e aspirante al tirocinio, in esito al quale il tutor dichiara il parere sull'attivazione.
Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante;
- procede ad una valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività le finalità perseguite dal servizio/ S.C. a cui è assegnato;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda

copia non utilizzabile per fini legali

i dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività dell'Ente ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordano che il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 7
RECESSO E REVOCA

Le parti concordano che il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico dell'Ente ospitante.
Qualora il comportamento del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/Struttura. presso la quale è inserito, è facoltà dell'Ente ospitante sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.
Tale provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor o del Responsabile del Servizio/Struttura per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 8
GARANZIE ASSICURATIVE

L'Ente ospitante non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.
Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare la Polizza Infortuni e Responsabilità Civile comunicando alla Fondazione gli estremi della polizza.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Si precisa che nessun rapporto esiste tra la Fondazione e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dal Soggetto Promotore.

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 01.01.2027 sino al 31.12.2030
Potrà essere rinnovata mediante nuovo atto sottoscritto da entrambe le parti.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte con un preavviso di almeno 3 mesi, da

copia non utilizzabile per fini legali

inviarsi con comunicazione via mail agli indirizzi di seguito riportati:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: protocollo@irccs-sangerardo.it ;
- per l'Istituto di specializzazione in psicoterapia Il Ruolo Terapeutico ilruoloterapeutico@fastwebnet.it;

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali, come di seguito definita, dichiarano di trattare dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in piena conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati personali (da intendersi, collettivamente, come il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", il D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018 – c.d. "Codice Privacy" e ogni altro provvedimento, atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.
Le parti assumono, pertanto, l'impegno a disciplinare nel dettaglio gli aspetti privacy correlati alle attività derivanti dalla presente Convenzione e ad elaborare la relativa documentazione in conformità alla normativa applicabile.
Le parti, ciascuna in relazione ai trattamenti di propria competenza, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento.
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con riguardo alle attività di assistenza, cura e formazione correlate ai tirocini di cui alla presente convenzione, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati, provvederà alle autorizzazioni di cui all'art. 29 del GDPR n. 679/2016 secondo il modello in uso presso la medesima.

ART. 11
CODICE ETICO

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.irccs-sangerardo.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'accordo e prendono quindi atto che l'inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12
FORO COMPETENTE

copia non utilizzabile per fini legali

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Monza.

ART. 13
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 – Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 14
VARIE

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Monza, il …

Per la scuola
Istituto di Specializzazione in Psicoterapia Il Ruolo Terapeutico
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Simonetta Verdecchia

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
delega del Direttore Sanitario e Amministrativo
decreto. 130/2025 nota prot. n. 20647/2025

Il Dirigente S.S. Formazione
Leonardo Tozza

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA A.C.O.F. SPIC SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA E DI COMUNITÀ E FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DI MARIKA RUSSO

TRA

A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità con sede in via Varzi, 16 a Busto Arsizio VA , C.F./P.iva 02392560120, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto del D.D. 15.7.2008 – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 180 del 2.8.2008 e riconosciuta idonea, per i fini di cui all'art.3 della Legge 18/02/1989, n.56, ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia presso le proprie sedi, nella persona del Rappresentante Legale Dott. Mauro Ghisellini nato a Busto Arsizio (VA) il 07/02/1963,

E

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con sede in Monza via Pergolesi n. 33, codice fiscale/partita IVA 12698710964 - con sede legale in Via Pergolesi 33 – 20900 Monza - C.F./P.IVA 12698710964 -, in atto rappresentata per delega ai sensi della deliberazione del CDA n. 63/2025 dal dott. Michele Brait, nato a Venezia il 31.05.1966, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante"

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. n. 509/1998, gli specializzandi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare attività di tirocinio per non meno di cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali lo specializzando possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale del 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

copia non utilizzabile per fini legali

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la **S.S.D. Attività Consultoriali** della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori la **dr.ssa Marika Russo** iscritta al **quarto anno** del corso di specializzazione in psicoterapia della **A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità** alle condizioni e norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa e secondo la disponibilità concordata con il Responsabile del Servizio ospitante.
Il tirocinio è svolto da studenti specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e/o all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989) presso le strutture della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che assicura, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Ente ospitante e gli specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.
Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Ente ospitante. L'Ente ospitante non assume alcun impegno nei confronti del tirocinante per ciò che riguarda una sua eventuale assunzione, né quest'ultimo potrà avanzare richiesta in tal senso.
Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 2
REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, le parti individuano congiuntamente i seguenti referenti:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Prof. Giuseppe Carrà, Direttore del Dipartimento Area di Salute Mentale;
- per la Scuola A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità il rappresentante legale Dott. Mauro Ghisellini

ART. 3
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

copia non utilizzabile per finalità

Il tirocinio di formazione e orientamento organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto si configura in non meno di 100 ore annue di attività.
Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, dipendente, specialista ambulatoriale e/o libero professionista a contratto dell'Ente ospitante designato dal responsabile della Struttura di riferimento.

Per il tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà rilasciata certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere prodotta solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4
FUNZIONI DEL TUTORAGGIO

Per l'esercizio delle funzioni di Tutor, in relazione ai tirocini attivati, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali.
E' previsto un colloquio preliminare tra tutor e aspirante al tirocinio, in esito al quale il tutor dichiara il parere sull'attivazione.
Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante;
- procede ad una valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività le finalità perseguite dal servizio/ S.C. a cui è assegnato;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi

copia non utilizzabile per fini legali

del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

- mantenere un comportamento corretto e tenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda i dati, informazioni o conoscenze in merito ai pazienti e all'attività dell'Ente ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2016/679, dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

ART. 6
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordano che il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 7
RECESSO E REVOCA

Le parti concordano che il tirocinante ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico dell'Ente ospitante.
Qualora il comportamento del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/Struttura, presso la quale è inserito, è facoltà dell'Ente ospitante sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.
Tale provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor o del Responsabile del Servizio/Struttura per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

ART. 8
GARANZIE ASSICURATIVE

L'Ente ospitante non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti.
Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare la Polizza Infortuni e Responsabilità Civile comunicando alla Fondazione gli estremi della polizza.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Si precisa che nessun rapporto esiste tra la Fondazione e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dal Soggetto Promotore.

ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 01.01.2027 sino al 31.12.2027

copia non utilizzabile per fini legali

Potrà essere rinnovata mediante nuovo atto sottoscritto da entrambe le parti.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte con un preavviso di almeno 3 mesi, da inviarsi con comunicazione via mail agli indirizzi di seguito riportati:

- per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: protocollo@irccs-sangerardo.it ;
- per la Scuola A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità: ufficio.tirocini@acof.it;
- Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali, come di seguito definita, dichiarano di trattare dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in piena conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati personali (da intendersi, collettivamente, come il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", il D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018 – c.d. "Codice Privacy" e ogni altro provvedimento, atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.
Le parti assumono, pertanto, l'impegno a disciplinare nel dettaglio gli aspetti privacy correlati alle attività derivanti dalla presente Convenzione e ad elaborare la relativa documentazione in conformità alla normativa applicabile.
Le parti, ciascuna in relazione ai trattamenti di propria competenza, assumono il ruolo di Titolari autonomi del trattamento.
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con riguardo alle attività di assistenza, cura e formazione correlate ai tirocini di cui alla presente convenzione, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati, provvederà alle autorizzazioni di cui all'art. 29 del GDPR n. 679/2016 secondo il modello in uso presso la medesima.

ART. 11
CODICE ETICO

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.irccs-sangerardo.it, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'accordo e prendono quindi atto che l'inosservanza dei principi negli stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 12

copia non utilizzabile per fini legali

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del foro di Monza.

ART. 13
IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 – Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 14
VARIE

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Monza, il …

Per la scuola
A.C.O.F. SPIC Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità
Il Rappresentante Legale
Dott. Mauro Ghisellini

Per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
delega del Direttore Sanitario e Amministrativo
decreto. 130/2025 nota prot. n. 20647/2025

Il Dirigente S.S. Formazione
Leonardo Tozza

copia non utilizzabile per fini legali